

GIURISPRUDENZA CASA

PATTUIZIONE DI RINNOVO

In tema di locazione di immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, ove il proprietario intimi la disdetta per la prima scadenza con comunicazione invalida, la successiva scrittura con la quale le parti concordino la prosecuzione del contratto per altri sei anni, ma con un canone notevolmente maggiorato, è nulla, ai sensi degli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978, ancorché sia qualificata come una transazione con cui il locatore rinuncia ad attivarsi per il rilascio dell'immobile a fronte di un aumento del canone, trattandosi in realtà di accordo contrario alla norma imperativa dettata dall'art. 32 citato, finalizzato al raggiungimento di un risultato non consentito e riguardante un diritto non disponibile. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 8669/17, inedita).

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

